



Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: Entrata in vigore del d.lgs. 104/2017, di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale.

agli uffici competenti in materia
di ambiente dei Comuni Toscani

agli Enti Parco regionali:

- Alpi Apuane
- Migliarino San Rossore Massaciuccoli
- Maremma

ad ARPAT Settore VIA e VAS

al Dipartimento della Prevenzione
delle Aziende USL della Toscana

ad IRPET

alla Città Metropolitana di Firenze

alle Province Toscane

alle Unioni di Comuni della Toscana

Alla Autorità Idrica Toscana

Ai Consorzi di Bonifica della Toscana

Alla Autorità portuale regionale

e p.c.

Al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia
Al Direttore Difesa del suolo e protezione civile
Al Direttore Politiche di mobilità infrastrutture e TPL
Al Direttore Urbanistica e politiche abitative



Il 21.7.2017 è entrato in vigore il d.lgs. 104/2017 che modifica la parte seconda del d.lgs. 152/2006 per quanto attiene alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Le principali novità introdotte sono le seguenti.

Art. 23: il d.lgs. 104/2017 si applica retroattivamente a partire dai procedimenti avviati il 16.5.2017 (termine di recepimento della direttiva VIA, 2014/52/UE). Inoltre, i proponenti di procedimenti di VIA avviati prima del 16.5.2017 possono chiedere all'autorità competente l'applicazione, al procedimento in corso, del d.lgs. 104/2017.

Art. 3: i progetti normalmente soggetti a verifica di assoggettabilità, devono essere sottoposti a VIA, se ricadono -anche parzialmente - all'interno dei Siti della Rete Natura 2000. Nella normativa previgente al d.lgs. 104/2017, tale circostanza era già prevista per i progetti ricadenti anche parzialmente all'interno di aree naturali protette (parchi e riserve).

Art. 3: viene formalizzata in legge una procedura di consultazione (già comune nella prassi) tra proponente ed autorità competente in merito alla individuazione della più corretta procedura di valutazione da avviare per un certo progetto.

Art. 3: per quanto riguarda i progetti attuati in risposta alle emergenze di protezione civile, la decisione di esentarli o meno dalle procedure di VIA diventa di esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente (nella normativa previgente era della autorità competente per lo specifico progetto);

Art. 7 bis: vengono indicati gli aspetti procedurali in relazione ai quali le regioni possono intervenire, con legge o regolamento.

Art. 8: la documentazione da allegare alla istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità non prevede più, d'obbligo, il progetto preliminare dell'opera prevista. L'allegato IV-bis delinea i contenuti dello studio preliminare ambientale;

Art. 8: già con la normativa previgente al d.lgs. 104/2017, con la finalità della mitigazione degli impatti negativi significativi, l'autorità competente poteva impartire prescrizioni (condizioni), a corredo del provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità, recante esclusione dalla procedura di VIA. La novità normativa che il Ministero dell'Ambiente ha voluto inserire, con il parere negativo delle regioni e delle province autonome, prevede che la possibilità di impartire prescrizioni da parte dell'autorità competente sia subordinata alla specifica richiesta da parte del proponente. Quindi, nel caso l'istruttoria abbia evidenziato impatti negativi significativi ed il proponente non abbia richiesto l'apposizione di prescrizioni, l'autorità competente dovrebbe decretare la sottoposizione del progetto alla procedura di VIA.

Le modalità applicative della norma in esame potrebbero essere 2:

- inserire la richiesta, da parte del proponente, di apposizione di prescrizioni nel fac-simile di istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;
- nel caso l'istruttoria abbia evidenziato impatti negativi significativi, inviare al proponente una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, in cui si preavvisa della sottoposizione a VIA del progetto, ove non si impartiscano alcune prescrizioni per la mitigazione di tali impatti.



Art. 9: allo *scoping* (definizione) sui contenuti dello studio di impatto ambientale viene affiancato uno *scoping* relativo alla definizione degli elaborati progettuali necessari alla procedura di VIA;

Art. 11: viene previsto che l'esattezza della documentazione presentata ai fini della procedura di VIA, sia attestata dai professionisti redattori;

Art. 12: viene previsto che, ove venga svolto un dibattito pubblico ai sensi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), nella procedura di VIA ne vengono esaminati i risultati;

Artt. 8 e 12: nelle procedure di VIA il proponente deposita la documentazione soltanto presso la autorità competente che la mette a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale;

Art. 12: la procedura di VIA viene svolta con riferimento al progetto preliminare (progetto di fattibilità), fatto salvo il caso che sia necessario un maggior livello di approfondimento, per lo specifico progetto in esame, al fine di coglierne compiutamente gli impatti ambientali;

Artt. 8, 14 e 16: i termini delle procedure di VIA da ordinatori diventano perentori. Viene però introdotta la facoltà per il proponente di chiedere la sospensione del procedimento;

Art. 16: viene definito nel dettaglio un procedimento coordinato VIA e autorizzazioni, sia in sede statale che in sede regionale;

Art. 18: viene rivisto il sistema sanzionatorio ed introdotta una sanzione amministrativa compresa tra 35.000 e 100.000 euro, in caso di realizzazione di un progetto senza l'effettuazione delle procedure di VIA, e tra 20.000 e 80.000 euro, in caso di violazione delle prescrizioni impartite nel provvedimento conclusivo;

Art. 22: vengono attratte alla competenza dello stato le procedure di VIA relative ad alcune opere infrastrutturali e ad alcuni impianti energetici:

- impianti termici (centrali termoelettriche ed a biomasse);
- impianti eolici a terra di potenza maggiore a 30 MW;
- attività geotermiche a mare;
- miniere di metalli, metalloidi, grafite, combustibili, rocce asfaltiche e bituminose, sostanze radioattive;
- stoccaggi di idrocarburi liquidi e gassosi;
- porti turistici;
- strade extraurbane secondarie di interesse nazionale (strade ANAS);
- porti commerciali minori, interporti minori ed aeroporti minori;
- acquedotti di lunghezza superiore a 20 km;

Art. 23: le regioni hanno 120 giorni di tempo a far data dal 21.7.2017 per adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. 104/2017.

Art. 26: viene ridefinito il ruolo degli Uffici del Ministero per i Beni Culturali nella procedura di VIA.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

Ai procedimenti in materia di VIA avviati a far data dal 21.7.2017 continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 10/2010 fino all'adeguamento dell'ordinamento regionale da effettuarsi entro 120 giorni dal 21.7 u.s. Ai sensi dell'art. 39 comma 3 della l.r. 10/2010, per quanto non disciplinato dalla l.r. 10/2010 medesima, si applicano direttamente le disposizioni della parte seconda del d.lgs. 152/2006, come modificate dal d.lgs. 104/2017.

Per quanto riguarda i progetti la cui valutazione è di **competenza comunale** (art. 45 bis della l.r. 10/2010 - “*Competenze dei Comuni*”), alcune tipologie di progetti risultano già attratte alla competenza statale:

- interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali (ex lettera e del paragrafo 7. dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006);
- acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km (ex lettera m del paragrafo 7. dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006);
- aeroporti (ex lettera p del paragrafo 7. dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).

Per i progetti appartenenti alle 3 tipologie di cui al capoverso precedente, si invitano i Comuni (le Unioni di Comuni ove siano investite del ruolo di autorità competente per la VIA) a segnalare al Settore scrivente gli eventuali procedimenti in materia di VIA avviati a partire dal 16.5.2017 ma prima del 21.7.2017.

Per quanto riguarda i progetti la cui valutazione è di **competenza degli enti parco regionali** (art. 45 ter della l.r. 10/2010 - “*Competenze degli enti parco regionali*”) si invitano i medesimi enti a segnalare al Settore scrivente gli eventuali procedimenti in materia di VIA avviati a partire dal 16.5.2017 ma prima del 21.7.2017, con riferimento alle tipologie progettuali attratte alla competenza dello Stato, elencate nell'art. 22 del d.lgs. 104/2017.

Si segnala infine che restano di competenza comunale, anche se viene leggermente modificata la definizione della tipologia progettuale, le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità relative alle strade comunali, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, come modificati dal d.lgs. 104/2017.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG/